

TI_GERICHTE 11.1997.182 vom 23. Juli 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-07-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.182

FR: TI_GERICHTE 11.1997.182 du 23 juillet 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1997.182 del 23 luglio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha respinto la riconvenzione di divorzio del marito perché ha ritenuto che la causa preponderante della disunione era da ascrivere al comportamento anticoniugale di questi, che non era riuscito a dimostrare l'esistenza di fattori di disunione prima dell'inizio della sua relazione con l'attuale convivente, nel 1991. A detta del primo giudice le infedeltà riferite dalla convivente e la circostanza che la moglie "non dava più affetto al marito" (deposizione teste _____, verbale 24 febbraio 1997) non dimostravano l'esistenza di un grave turbamento delle relazioni di coppia preesistente alla relazione extraconiugale.

E. 2

L'appellante contesta che gli si possa attribuire una colpa preponderante nella disunione e fa valere che i rapporti coniugali erano naufragati già dalla fine degli anni 80. Adduce che la moglie, affetta da problemi di salute dovuti al consumo di alcool, trascurava in modo grave la conduzione dell'economia domestica, non si occupava in modo adeguato del _____ preso in gestione a _____ nel 1989 e gli si negava. In tali circostanze, la relazione sentimentale da lui avviata nel 1995 con una sua collaboratrice, dopo la separazione di fatto, non sarebbe la causa, bensì la conseguenza di dissidi coniugali e l'opposizione al divorzio dell'attrice costituirebbe un abuso di diritto. Il divorzio dovrebbe quindi essere pronunciato in accoglimento dell'azione riconvenzionale, essendo pacifica l'esistenza di una grave disunione ed essendo esclusa una riconciliazione dei coniugi.

E. 3

Nella fattispecie è superfluo esaminare se l'opposizione al divorzio dell'attrice configuri un abuso di diritto. La moglie ha infatti dichiarato esplicitamente, davanti alla giudice delegata di questa Camera, di non mantenere la propria opposizione al divorzio (verbale del 23 marzo 1999). Il matrimonio deve quindi essere sciolto e l'appello accolto su questo punto. Pronunciato il divorzio, occorre nondimeno statuire sul contributo alimentare rivendicato dall'attrice. Le altre conseguenze accessorie, come l'affidamento dei figli, il loro mantenimento e lo scioglimento del regime matrimoniale, sono già state regolate dal Pretore (dispositivi n. 3, 4 e 5) e le parti non hanno interposto appello al proposito.

E. 4

Il Pretore ha riconosciuto all'attrice un contributo di mantenimento mensile giusta l'art. 163 CC di fr. 1'460.– fino al 31 ottobre 1999, di fr. 1'385.– fino al 31 agosto 2001 e di fr. 910.–

dal 1° settembre 2001, indicizzati. L'appellante sostiene di nulla dovere all'appellata in caso di divorzio, in primo luogo perché, non essendo egli responsabile della disunione, l'art. 151 cpv. 1 CC sarebbe inapplicabile. L'art. 151 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un'equa indennità. La nozione di "colpa" a mente dell'art. 151 cpv. 1 CC non si identifica necessariamente con quella di "colpa preponderante" nel senso dell'art. 142 cpv. 2 CC e nemmeno con una grave mancanza ai doveri del matrimonio: una violazione rilevante degli obblighi coniugali è sufficiente, purché risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck , Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 151 CC con rinvii). D'altro lato un comportamento causale non dev'essere per forza la sola e unica fonte di turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte) essa abbia contribuito a disgregare l'unione (Bühler/Spühler , Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce sull'ammontare del contributo (Bühler/Spühler , op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con rimandi), che va determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck , op. cit., pag. 314 in alto).

E. 5

L'appellante persiste nell'affermare, contro ogni risultanza probatoria, di non avere alcuna responsabilità nel dissesto coniugale. Non vi è tuttavia dubbio, alla luce dell'istruttoria (sopra, consid. 2), che egli va considerato "coniuge colpevole" nel senso dell'art. 151 cpv. 1 CC e che la moglie è innocente. Per quanto risulta dagli atti, la causa della disunione coniugale si riconduce all'adulterio del marito durante la vita comune e nella relazione da lui intrattenuta (per quattro anni prima di lasciare la famiglia nel luglio 1995), mentre sono rimasti incomprovati i numerosi e pesanti rimproveri mossi all'attrice. L'appello è quindi infondato – e finanche ardito – nella misura in cui contesta l'esistenza di una colpa causale del marito.

E. 6

L'ammontare del contributo dovuto secondo l'art. 151 cpv. 1 CC dipende in primo luogo dall'entità del pregiudizio economico subito dal coniuge innocente. Tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente quello dedotto dall'art. 163 CC (Näf-Hoffmann , Das neue Ehe- und Erbrecht, 2 a edizione, n. 207). L'entità della prestazioni è commisurata tenendo conto poi del guadagno e della sostanza di entrambi i coniugi, della durata del matrimonio, della gravità della colpa del debitore, dell'età, dello stato di salute e della formazione professionale (DTF 115 II 10 consid. 4). In concreto l'appellante non contesta i rispettivi fabbisogni dei coniugi e dei figli, né il proprio reddito così come è stato accertato dal Pretore, ma sostiene che il primo giudice avrebbe fissato un importo troppo elevato per un contributo alimentare dopo divorzio, senza tenere conto della potenzialità economica dell'interessata, la quale potrebbe mantenersi in modo autonomo lavorando a tempo pieno e non avrebbe quindi diritto a contributi. a) Il convenuto sembra dipartirsi dal convincimento che le prestazioni dovute sulla base degli art. 151 o 152 CC sarebbero in ogni caso inferiori al contributo di mantenimento durante il matrimonio. Nella fattispecie l'attrice, quarantaseienne (1953), senza formazione professionale e con la cura di due figli minorenni, ha lavorato durante il matrimonio un paio d'anni come gerente d'esercizio pubblico – con risultati definiti disastrosi dallo stesso appellante – e dal 1993 come

ausiliaria di pulizia a ore. La vita in comune è durata più di dodici anni. Trattandosi di un matrimonio di lunga durata l'attrice ha pertanto il diritto di mantenere il tenore di vita avuto durante il matrimonio (DTF 116 II 8 consid. 3). L'indennità spettante all'appellata in virtù dell'art. 151 cpv. 1 CC può quindi in concreto essere equivalente al contributo di mantenimento di cui essa ha goduto durante la causa di stato, per il quale era determinante il tenore di vita precedente (DTF 118 II 377 consid. 20, 114 II 30 consid. 6; Rep. 1994 298; 1992 237). Su questo punto l'appello è quindi destinato all'insuccesso. b) Il Pretore ha ritenuto che l'attrice potrebbe ottenere un reddito netto mensile di fr. 2'000.– estendendo la propria attività lavorativa al 100% dopo l'agosto 2001 (sentenza, pag. 12 in alto). L'appellante ribadisce che a suo parere la moglie potrebbe mantenersi con il proprio reddito, se solo estendesse la propria attività lucrativa e lavorasse a tempo pieno. L'argomentazione non può essere condivisa. Per consolidata giurisprudenza, in un matrimonio di lunga durata e in presenza di figli minorenni si può pretendere l'estensione dell'attività professionale al 100% solo se la moglie ha meno di 45 anni e non deve occuparsi di figli in età inferiore ai 16 anni (DTF 115 II 432 consid. 5; Rep. 1997 pag. 57). Nel caso in esame l'attrice si è reinserita a tempo parziale nel mondo del lavoro prima di aver compiuto i 45 anni (è nata nel 1953), ma ha ancora a carico due figli minorenni, di cui uno compirà sedici anni nell'agosto 2001. Non si può quindi esigere che essa abbia a lavorare a tempo pieno prima del settembre 2001, come rileva con pertinenza dal Pretore. L'appellante sembra contestare invero non solo l'estensione dell'attività lucrativa della moglie, ma anche il reddito che essa potrebbe conseguire. Egli non si confronta però con la precisa argomentazione del Pretore e non spiega affatto per quale motivo uno stipendio netto di fr. 2'000.– sarebbe troppo basso, né tanto meno indica quale reddito potrebbe conseguire una donna quarantottenne sprovvista di formazione professionale e senza titoli di studio (interrogatorio formale del 24 febbraio 1997, pag. 6) o quale altra attività essa potrebbe intraprendere. Al proposito l'appello, insufficientemente motivato, si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). c) Giovi precisare infine che il contributo alimentare non deve essere limitato nel tempo, poiché la beneficiaria non sarà in grado di assicurarsi un reddito sufficiente per il suo mantenimento nemmeno lavorando a tempo pieno (DTF 115 II 6, 427). Anche in siffatte circostanze, nondimeno, le aspettative previdenziali dell'ex moglie sono sufficientemente salvaguardate con la corresponsione di un contributo di mantenimento illimitato nel tempo, senza che si debba procedere a una ripartizione dell'ave di vecchiaia secondo la LPP. L'art. 22 LFLP non crea infatti nuovi diritti, ma istituisce solo nuove modalità di versamento del contributo (DTF 121 III 297 consid. 4). Alla luce di quanto precede, in ultima analisi, l'appello deve essere respinto sia per quel che concerne il principio di un contributo alimentare, sia per l'entità della prestazione.

E. 7

Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sulla pronuncia del divorzio, visto il ritiro dell'opposizione da parte dell'attrice. Esce perdente tuttavia sul principio e sull'entità del contributo alimentare. Lo si può quindi ritenere soccombente nella misura di tre quarti. Il Pretore ha rinunciato a prelevare tasse e spese di giustizia, avendo ammesso entrambi i coniugi al beneficio dell'assistenza giudiziaria, di modo che il dispositivo di prima sede sulle spese può rimanere invariato. La tassa di giustizia dell'appello va commisurata all'impegno richiesto a questa Camera per la trattazione del gravame. In questa sede entrambe le parti hanno chiesto l'assistenza giudiziaria, opponendosi alla richiesta della controparte. Secondo i

calcoli del Pretore, incontestati, ognuno dei coniugi dispone di un margine mensile di fr. 315.– rispetto al proprio fabbisogno (sentenza, pag. 14). L'appellante deve anche provvedere al pagamento di un ingente arretrato per imposte scadute, ma il suo fabbisogno comprende proprio a tal fine una posta mensile di fr. 500.– supplementari (sentenza, pag. 13 in fondo). Come che sia, una disponibilità mensile di fr. 315.– è in concreto insufficiente per far fronte alle spese di causa, anche in considerazione del rilevante debito di imposta di cui i coniugi restano responsabili (sentenza, pag. 14 e 15). Le parti possono dunque essere ritenute indigenti anche in questa sede. L'appello e le osservazioni, a un primo sommario esame, non erano d'acchito sprovvisti di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Le domande di assistenza giudiziaria possono dunque essere accolte. Nella determinazione dell'onorario esposto dal patrocinatore dell'appellante si terrà nondimeno conto del fatto che il gravame era in parte irricevibile. La prestazione del patrocinatore d'ufficio non dovrà quindi eccedere il dispendio di tempo profuso da un avvocato diligente per trattare con ragionevole speditezza una causa analoga. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue: 1. È pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto il _____ 1983 a _____ da _____ (1957) e _____ nata _____ (1953). 4. _____ verserà a _____, a titolo di contributo alimentare secondo l'art. 151 cpv. 1 CC, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, fr. 1'460.– fino al 31 ottobre 1999, fr. 1'385.– fino dal 31 agosto 2001 e fr. 910.– dal 1° settembre 2001. Per il resto la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri processuali, consistenti in : a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese fr. 50.– fr. 550.– sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico di _____. _____ rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili ridotte. III. _____ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____ i. IV: _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. _____ V. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.